


N. R.G. 5311/2022



**Tribunale di Verona**  
PRIMA SEZIONE CIVILE



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA**

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale **5311/2022**, promossa da  
titolare dello  
02996420234), rappresentato e difeso dall' ^

**CONTRO**

rappresentata e difesa dall' ^

\*\*\*\*\*

**Il Giudice**  
**Silvia Rizzuto**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30.03.2023, emette la seguente

**ORDINANZA**

Parte attrice ha agito in giudizio nei confronti di  
chiedendo di condannare quest'ultima al pagamento, in favore dell'avv.  
della somma di € 50.647,34 a titolo di compenso spettante al professionista per le  
prestazioni rese in occasione dei giudizi svoltisi dinanzi al Tribunale di Bologna e alla Corte  
d'appello di Bologna.

La difesa convenuta ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito dall'avv in quanto, a  
norma dell'art. 14, d.lgs. 150/2011 per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei  
diritti d'avvocato competente a decidere sulle stesse sarebbe l'ufficio giudiziario di merito adito per  
il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera.

Orbene, si osserva che l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa convenuta è fondata e  
deve essere accolta.

Infatti, parte attrice ha agito in giudizio nei confronti di ( proponendo ricorso ex articolo 14, d.lgs. 150/2011.

Ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 150/2011 *"le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno*

*1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera".*

Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di chiarire che, in caso di azione giudiziale volta alla liquidazione di onorari per l'attività professionale svolta dall'avvocato dinanzi a più uffici giudiziari e nell'ambito dello stesso processo, se *"l'avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dalla lett. a) del comma 16 dell'art. 34 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa"* (cfr. Cass. Civ., S.U, Ord. 4247/2020).




Anche nell'ordinanza n. 33120 del 2022 la Corte di Cassazione chiarisce che *"il sistema delineato dal nuovo testo dell'art. 28 della l. n. 794 del 1942 prevede due procedimenti per il recupero nei confronti del cliente dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività svolta nei giudizi civili, e cioè quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e il procedimento speciale disciplinato dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 cit., e ... nel solo caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della l. n. 794 cit., come modificato dalla lett. a) del comma 16 dell'art. 34 del d.lgs. n. 150 cit., nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 cit., e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa; Cass. SU n. 19427 del 2021.... "*

Il caso di specie l'attore ha agito con il rito sommario ex art. 14 d.lgs 150/2011 / e non con l'ordinario procedimento monitorio) sicché deve essere accolta l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, in ragione della particolare semplicità delle questioni affrontate. Vengono liquidate soltanto la fase introduttiva e di studio.

**P.Q.M.**

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Verona in favore del Foro di Bologna;

condanna  al pagamento, in favore di   
, della somma di € 1.453,00, oltre I.V.A. e

C.A.P. se dovuti come per legge.

Così deciso in Verona, il 11 aprile 2023.

Il Giudice

*Dott.ssa Silvia Rizzuto*